

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'USO DELLA STRUTTURA

ART. 1

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina, le modalità e i criteri relativi alla concessione ed all'uso del Cinema Teatro 4 Mori.

ART. 2

La richiesta di concessione dovrà essere redatta per iscritto sull'apposito modulo allegato, compilato in ogni sua parte e dovrà essere presentata al Circolo Ricreativo Lavoratori del Porto, Gestore della struttura, che valuterà le modalità e i criteri per la concessione in relazione:

- a. alla compatibilità temporale dell'utilizzo richiesto con le necessità relative alla programmazione delle attività del Teatro;
- b. alle richieste tecniche (utilizzo di personale tecnico, tipo di service, ecc.), agli obiettivi (destinatari dell'evento, visibilità, comunicazione e rapporti con la comunità, ecc.) e ai partecipanti (artisti, relatori, ospiti);
- c. alla compatibilità delle azioni previste dall'evento con la vigente normativa in materia di sicurezza e con le linee guida in tema di manifestazioni di spettacolo definite dal Circolo Ricreativo Lavoratori del Porto.

In particolare dovrà essere accertato: il possesso della certificazione di agibilità (documento E.N.P.A.L.S) da parte degli artisti, la tipologia dell'evento, la sistemazione all'interno degli spazi del Teatro delle attrezzature, le modalità di vendita dei biglietti, varie ed eventuali;

- d. alla compatibilità, in generale, dell'utilizzo richiesto con l'attività del Teatro.

ART. 3

La realizzazione di opere, installazioni, interventi e l'introduzione di materiali e impianti all'interno dei locali concessi dovrà essere preventivamente autorizzata. Detti materiali devono avere le caratteristiche previste dalle norme in vigore; gli impianti e le installazioni devono essere realizzati a regola d'arte, e in particolare rispondenti ai disposti della L. 626/1994, del D.M.10.3.1998 e L. 123/2007.

E' esclusa qualsiasi responsabilità a carico del Gestore per lavori ed installazioni eseguiti da terzi.

ART. 4

Il concessionario dovrà utilizzare i locali secondo gli orari approvati e dovrà riconsegnarli sgomberi di cose e persone negli orari indicati e nelle medesime condizioni della consegna. Non è consentito l'uso di coriandoli, riso, polveri ed altri materiali simili.

È responsabilità del Concessionario la verifica dell'osservanza di quanto stabilito in questo articolo. Ogni danno a persone e cose è responsabilità del Concessionario.

ART. 5

Il Concessionario esonera il Gestore da ogni responsabilità per manomissioni, furti e danneggiamenti di beni mobili, materiali e impianti da esso introdotti nel Cinema Teatro; al Concessionario spettano gli eventuali oneri assicurativi e la custodia di detti beni mobili. Il Gestore non assume in ogni caso veste di depositario dei materiali introdotti nel Cinema Teatro.

ART. 6

Il Concessionario è tenuto ad osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza, le norme antincendio, le norme SIAE e fiscali, nonché le norme generali e particolari attinenti la concessione; dovrà munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni previste, intendendosi esclusa ogni responsabilità del Gestore concedente per eventuali omissioni e/o inosservanze di tali disposizioni.

ART. 7

Gli oneri derivanti da ogni tipo di danno arrecati alla struttura del Cinema Teatro, dall'inosservanza del regolamento o della convenzione sono a carico del Concessionario.

ART. 8

Il Concessionario deve comunicare alla Direzione del Cinema Teatro il nominativo del responsabile per la sicurezza.

ART. 9

È consentito l'uso del materiale in dotazione del Cinema Teatro; a tale uso il Concessionario potrà provvedere con proprio personale qualificato e in regola con le normative vigenti e opportunamente formato e informato, oppure concordare con la Direzione del Cinema Teatro interventi suppletivi rispetto a quanto compreso nel canone di concessione.

ART. 10

Tutti i materiali di scenografia, scenotecnica e impiantistica luci-audio usati dal concessionario devono corrispondere alle normative di sicurezza e devono essere conferiti nel giorno di noleggio del Cinema Teatro e sgomberati al termine dello spettacolo.

ART. 11

Nel caso di spettacoli in cui siano presenti negli spazi del Cinema Teatro dei minori è necessaria la presenza di tutori responsabili in numero adeguato, che garantiscano il servizio di sorveglianza. È responsabilità del Concessionario la verifica dell'osservanza di quanto stabilito in questo articolo. Ogni danno a persone e cose è responsabilità del Concessionario.

ART. 12

In caso di riprese video, le postazioni di regia e quelle delle telecamere devono essere concordate con il responsabile tecnico del Cinema Teatro e non dovranno in alcun modo interferire con il regolare svolgimento dell'evento.

ART. 13

Il numero massimo di persone consentite all'interno della struttura non dovrà in alcun modo superare la capienza della stessa. In caso contrario non sarà consentito né l'inizio né la prosecuzione dell'evento.

ART. 14

Il Cinema Teatro viene dato in concessione secondo questo regolamento, il canone di concessione viene preventivamente stabilito, sulla base degli accordi presi con il Circolo Ricreativo Lavoratori del Porto, Gestore della struttura.

ART. 15

Qualora, secondo le normative vigenti, fosse necessaria la presenza in Cinema Teatro del Corpo dei Vigili del Fuoco. Il costo del servizio è a carico del Concessionario.

ART. 16

Il pagamento del canone di concessione viene effettuato a seguito del rilascio di fattura da parte del Circolo Ricreativo Lavoratori del Porto.

ART. 17

Le parti dichiarano unico ed esclusivo foro competente per ogni controversia nascente dalla concessione del Cinema Teatro il Tribunale di Livorno.

Questo regolamento si intende valido in ogni sua parte salvo diverso accordo scritto approvato e concesso dal Circolo Ricreativo Lavoratori del Porto, Gestore della struttura.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile il Concessionario dopo averli attentamente esaminati, approva gli articoli del presente Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data

Timbro e firma